Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 252 del 29 ottobre 2007 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 219

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 40/2007, n. 41/2007, n. 42/2007, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 54/2007, n. 57/2007.

SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Autocamionale della Cisa S.p.A. (Deliberazione n. 40/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

VISTO l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

VISTO l'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la Segreteria di questo Comitato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, qui di seguito denominato NARS;

VISTA la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

VISTA la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (G.U. n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

VISTA la delibera approvata in data odierna che sostituisce la delibera n. 1/2007;

VISTA la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione – all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato – dello schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e l'Autocamionale della Cisa S.p.A.;

VISTO il parere del NARS, che nella seduta dell'11 giugno 2007 ha espresso parere favorevole in merito alla rispondenza della suindicata convenzione alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui agli artt. 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessità che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

CONSIDERATO che l'ANAS S.p.A. ha stipulato il 7 dicembre 1999 con Autocamionale della Cisa S.p.A. la convenzione novativa ex art. 11 della legge n. 498/1992 per la disciplina della concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Parma – La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca) approvata con decreto interministeriale del 21 dicembre 1999 e avente scadenza 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO che l'asse autostradale Brennero-Venezia-Parma-La Spezia è stato successivamente inserito nel Programma delle infrastrutture strategiche, approvato da questo Comitato con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

CONSIDERATO che questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del "raccordo autostradale della CISA A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma) – Nogarole Rocca (Verona)" con delibera 20 dicembre 2004, n. 94 (G.U. n. 115/2005), fissando – ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della legge n. 443/2001 – il "limite di spesa" in 1.832,719 milioni di euro;

CONSIDERATO che a marzo 2006 le società succitate predisponevano un nuovo atto convenzionale, mai perfezionatosi per la mancata firma del decreto interministeriale di approvazione, che – a fronte del mancato, richiesto stanziamento di fondi a carico dello Stato pari a 751 milioni di euro, ed indicati nel piano finanziario allegato al progetto preliminare prevedeva un allungamento della convenzione al 2044;

CONSIDERATO che, con delibera 9 maggio 2006, n. 131 (n. 147/2006), questo Comitato ha accertato – ai sensi dell'art. 21 del menzionato decreto legge n. 355/2003, convertito nella legge n. 47/2004 – la rilevanza degli investimenti programmati dalla CISA per la realizzazione del citato intervento;

CONSIDERATO che, nella medesima seduta del 9 maggio 2006, questo Comitato ha effettuato – con delibera n. 132/2006 – una valutazione positiva del progetto definitivo, quantificando il costo dell'opera in 1.826,47 milioni di euro – oltre a 5,530 milioni di euro relativi ad investimenti già effettuati sulla tratta al 31.12.2004 e ad oneri finanziari da capitalizzare, con riferimento alla tratta in questione, per ulteriori 226,657 milioni di euro – e considerato che, nell'occasione, questo Comitato demandava al Ministero istruttore di quantificare l'onere correlato a prescrizioni

indicate quali suscettibili di comportare in prosieguo aumento di costo, indicando le relative modalità di copertura, e prevedeva che detto Ministero provvedesse a sottoporre il progetto definitivo per l'approvazione dopo il completamento dell'iter approvativo dell'atto aggiuntivo alla citata convenzione, previa verifica della rispondenza di detto atto e relativi allegati alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia;

CONSIDERATO che detto progetto definitivo era corredato dal piano finanziario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'ANAS il 20 febbraio 2006;

CONSIDERATO che tale piano, nell'azzerare il contributo a carico dello Stato, prevedeva aumenti tariffari annui del 6,9% dal 2007 al 2016, ipotizzava la rimodulazione del debito nei confronti del Fondo di garanzia e differiva, come esposto, la scadenza della concessione al 2044 in modo da parametrare la durata della concessione stessa nei 30 anni dall'apertura al traffico dell'ultima tratta secondo la normativa vigente all'atto della concessione e in relazione all'orientamento espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che con riferimento ad altra fattispecie aveva ammesso la possibilità di rideterminazione del periodo concessorio per opere in concessione e non ancora realizzate per fatto non imputabile al concessionario;

CONSIDERATO che su tale proroga la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione;

CONSIDERATO che il Ministero delle Infrastrutture con fax del 14 giugno 2007, ha trasmesso la nota n.268 inviata al Ministero dell'Economia e Finanze nella quale tra l'altro si afferma che la clausola dell'art.35 punto 35.2 dello schema di convenzione che prevede" la rinuncia del concedente a vantare qualunque pretesa, interesse ovvero diritto nei confronti del concedente, dipendenti dalla convenzione stessa, nel caso in cui la stessa si perfezioni entro dieci mesi dalla stipula" appare equilibrata dal punto di vista dei rapporti concessori ed idonea a garantire maggiore certezza giuridica alle convenzioni;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture;

P R E N D E A T T O

dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.A. e la Autocamionale della Cisa S.p.A. ed in particolare prende atto:

- che la costruzione e gestione dell'autostrada Parma – La Spezia con prolungamento per Mantova – Nogarole Rocca si articola:
  - da Parma all'autostrada regionale Cremona – Mantova (compresa la parte in comune);
  - dall'Autostrada regionale Cremona – Mantova a Nogarole Rocca.

- che vengono inoltre affidati la progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento della viabilità e per la sicurezza del traffico;
- che il costo delle opere nel piano finanziario allegato alla convenzione, è indicato in 2.039,902 milioni di euro (1.809,652 milioni di euro, al netto di 22,348 milioni di euro già realizzati al 31 dicembre 2006, per la tratta Parma – Nogarole Rocca, e 230,250 milioni di euro per la tratta Parma La Spezia), ma non è precisato nello schema di convenzione se tale costo è pari al lordo o al netto del presumibile ribasso d'asta;
- che la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2031;
- che il suddetto piano finanziario prevede il completo ammortamento del costo delle opere al 31 dicembre 2056;
- che alla scadenza della concessione è previsto un valore di subentro pari a 1.569,546 milioni di euro;

D E L I B E R A

1. E' valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Autocamionale della Cisa S.p.A., fermo restando che la stesura definitiva potrà essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione in corso e che lo stesso schema dovrà essere adeguato alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e subordinatamente all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:

   a) precisare se il costo degli investimenti è un costo lordo o al netto di un presumibile ribasso d'asta ed indicare negli allegati i quadri economici delle singole opere;

   b) all'art. 2, punto 2.2, lettere d), i), o), p), q), precisare perché tali opere, già inserite nel piano finanziario del 1999, non sono state inserite nel piano economico finanziario allegato allo schema di convenzione unica;

   c) all'art. 2 punto 2.2 bis prevedere che i proventi derivanti dallo sfruttamento delle aree di servizio siano destinati all'equilibrio del piano economico finanziario;

   d) all'art. 2 punto 2.3 lettera j) stralciare le parole "approvato dal Cipe" e la precisazione che gli elaborati del progetto definitivo, pur non materialmente allegati alla convenzione, formano parte integrante della medesima;

   e) all'art. 3 punto 3.9 precisare quali sono gli "eventi straordinari" che possono comportare la revisione del piano economico finanziario;

f) all'art. 4 punto 4.2 e 4.2 bis precisare con più approfondite argomentazioni la prevista possibilità che alcune tratte non vengano realizzate;

g) all'art. 5, punto 5.4, della convenzione prevedere la verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;

h) integrare l'art. 12 della convenzione in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento e per l'eventuale revisione del piano finanziario;

i) all'art. 13, punto 13.2, abrogare la clausola che prevede la corresponsione al concedente di un canone annuo pari al 20% dei proventi derivanti da attività accessorie;

j) stabilire che il livello iniziale della tariffa venga fissato in modo da eguagliare il valore attuale dei ricavi da pedaggio e il valore attuale dei costi ammessi in relazione agli investimenti effettuati dall'avvio dei lavori sino all'entrata in funzione della prima tratta autostradale oggetto della convenzione;

k) all'art. 16 bis prevedere che i valori del parametro X siano fissati per l'intero periodo regolatorio;

l) prevedere la remunerazione dei nuovi investimenti oggetto della convenzione esclusivamente dopo la loro realizzazione;

m) all'art. 27 individuare chiaramente la norma da applicare per la determinazione dell'indennizzo previsto in caso di revoca della concessione, ai fini del calcolo dell'eventuale lucro cessante oltre al danno emergente;

n) all'art. 27 punto 27.3, stralciare l'intero punto in quanto l'efficacia della revoca non può essere condizionata al pagamento delle somme dovute dal concedente:

o) prevedere che il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti indicati dalla convenzione in oggetto venga definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili;

p) nell'allegato a) prevedere una chiara evidenziazione del calcolo delle tariffe da applicare per i nuovi e i vecchi investimenti;

q) nell'allegato l) prevedere una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati, nonché la rivalutazione degli importi recuperati ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi.

2. Il Ministero delle infrastrutture provvederà a sottoporre a questo Comitato – ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ora trasfuso nell'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dopo il completamento dell'iter approvativo della convenzione unica in questione – il progetto definitivo del "raccordo autostradale della CISA A15 – Autostrada del Brennero A22 Fontevivo – Nogarole Rocca", precisando nell'occasione, per l'ipotesi dell'integrale realizzazione del raccordo autostradale sopra citato, se il costo complessivo dell'opera, che risulta confermato in 1.832 milioni di euro, includa l'onere correlato alle "prescrizioni" che, a quanto rilevato al punto 2 della delibera n. 132/2006, sono state individuate quale suscettibili di arrecare un "aumento di costo a iter processuale successivo". Nella negativa il Ministero istruttore specificherà le fonti di copertura del costo aggiuntivo e correderà il progetto definitivo di una stesura aggiornata del piano finanziario e della scheda prevista dalla delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), che riporti il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria dell'intero costo dell'opera.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 218

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (Deliberazione n. 41/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

VISTO l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), concernente riserva di quota degli stanziamenti previsti per infrastrutture alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni culturali, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, commi 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la Segreteria di questo Comitato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, qui di seguito denominato NARS;

VISTA la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

VISTA la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (G.U. n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

VISTA la delibera approvata in data odierna che sostituisce la delibera n. 1/2007;

VISTA la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione – all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato – dello schema di convenzione tra ANAS e Società Autostrada Brescia –Verona-Vicenza-Padova;

VISTO il parere del NARS, che nella seduta del 11 giugno 2007 si è espresso favorevolmente in merito alla rispondenza della suindicata convenzione al dettato della citata delibera n. 1/2007 e alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato a detta delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessità che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

CONSIDERATO che l'ANAS ha stipulato, il 7 dicembre 1999, con la Società Autostrada Brescia –Verona-Vicenza-Padova la convenzione per la disciplina della concessione di costruzione e gestione della "Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova ", approvata con decreto emanato il 22 dicembre 1999 dall'allora Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e avente scadenza all'anno 2013;

CONSIDERATO che con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), questo Comitato – ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 –ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che, all'allegato 2, include, ai soli fini procedurali, nell'ambito dei "Corridoi stradali ed autostradali" della regione Lombardia, il "collegamento autostradale Brescia-Lumezzane";

CONSIDERATO che con delibera 27 maggio 2004, n. 12 (G.U. 19/2005), questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della dichiarazione di pubblica utilità e della localizzazione dell'opera il progetto definitivo del "Raccordo autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia" con un costo di 769,319 milioni di euro, riconoscendo, altresì, la compatibilità ambientale dell'opera e prevedendo che la copertura finanziaria dell'intervento venisse assicurata dalla società concessionaria, in occasione della revisione quinquennale del piano finanziario allegato al citato atto convenzionale;.

CONSIDERATO che la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 27 dicembre 2005 ha stabilito che la Repubblica Italiana, procedendo all'affidamento a favore della Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova dei raccordi autostradali della Valtrompia e della Pedemontana Veneta Ovest, non ha rispettato gli obblighi che, in virtù della normativa sovranazionale che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, impongono ai soggetti aggiudicatori di procedere alla scelta del concessionario per la costruzione e gestione di un'opera, anche autostradale, tramite procedure concorsuali;

CONSIDERATO che a marzo 2006 le società predisponevano un nuovo atto convenzionale, mai perfezionatosi per la mancata firma del decreto interministeriale di approvazione, che a fronte del completamento dell'autostrada A31 Valdastico nel tratto nord prevedeva una proroga della concessione al 2036;

CONSIDERATO che su tale proroga la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture;

P R E N D E A T T O

dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS e Società Autostrada Brescia–Verona-Vicenza-Padova ed in particolare prende atto:

- che lo schema di convenzione unica disciplina la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle tratte autostradali
    - A4 Brescia-Padova;
    - A31 Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo;
    - opere complementari al collegamento autostradale;
- che la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2026;
- che il costo delle opere, nel piano finanziario allegato alla convenzione, è indicato in 2.838.861 milioni di euro e che non è precisato nello schema di convenzione se tale costo è al lordo o al netto del presumibile ribasso d'asta;
- che il suddetto piano finanziario prevede il completo ammortamento dell'opera al 31 dicembre 2046;
- che alla scadenza della concessione è previsto un valore di subentro pari a 1.895.944 milioni di euro;
- che l'allegato N, che viene qualificato parte integrante della convenzione, disciplina il rapporto tra la Società ANAS e la Società Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. per la realizzazione del "raccordo autostradale della Valtrompia" e, permanendo l'urgenza e l'irrinunciabilità della realizzazione del predetto collegamento, dà attuazione alla soluzione apparsa più opportuna per l'immediato, che è quella di individuare le parti del raccordo dotate di autonomia funzionale che possano essere realizzate direttamente dall'ANAS S.p.A.;
- che per la realizzazione di detti stralci funzionali, relativi all'itinerario Ospitaletto-Sarezzo, è indicato un costo di 467,136 milioni di euro, per i quali è previsto un contributo, da parte della società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, pari a 258,591 milioni di euro, oltre IVA ed al netto delle spese sostenute dalla stessa società per un importo di 12,125 milioni di euro;
- che lo stesso allegato N indica che il progetto esecutivo della intera opera comporta un investimento complessivo di 923,046 milioni di euro;

D E L I B E R A

1. E' valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., fermo restando che la stesura definitiva potrà essere definita solo dopo la conclusione della procedura di infrazione in corso e che lo stesso schema dovrà essere adeguato alle eventuali clausole modificative e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e subordinatamente all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:

a) precisare se il costo degli investimenti è un costo lordo o al netto di un presumibile ribasso d'asta e riportare negli allegati i quadri economici delle singole opere;

b) all'art. 2, punto 2.2 bis, prevedere che i proventi derivanti dallo sfruttamento delle aree di servizio siano destinati all'equilibrio del piano economico finanziario;

c) stralciare, al punto 2.3, l'allegato N dal novero degli allegati considerati parte integrante della convenzione, in quanto le modalità di regolazione del rapporto tra ANAS S.p.A. e la Brescia-Venezia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A per la realizzazione del "raccordo autostradale della Valtrompia" sono definite all'art. 34 bis, mentre l'allegato investe anche profili finanziari problematici, che però non incidono sui contenuti della convenzione unica all'esame;

d) all'art. 3, punto 3.9, precisare quali sono gli "eventi straordinari" che possono comportare la revisione del piano economico finanziario;

e) all'art. 4, punto 4.2, precisare con più approfondite argomentazioni la prevista possibilità che alcune tratte non vengano realizzate;

f) all'art. 5, punto 5.4, prevedere la verifica, alla fine di ogni periodo regolatorio (5 anni) o in sede di aggiornamento del piano finanziario, del residuo valore contabile del capitale investito, nonché - a parziale modifica di quanto previsto all'art. 11 – la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;

g) integrare l'art 11 della convenzione in modo da prevedere una specifica procedura per l'aggiornamento e per l'eventuale revisione del piano finanziario;

h) all'art. 13, punto 13.2, abrogare la clausola che prevede la corresponsione al concedente di un canone annuo ulteriore, pari al 20% dei proventi derivanti da attività accessorie, rispetto a quello citato all'art. 13;

i) all'art. 16 bis prevedere che i valori del parametro X siano fissati per l'intero periodo regolatorio;

j) all'art. 27, punto 27.1 lettera c), individuare chiaramente la norma da applicare per la determinazione dell'indennizzo previsto in caso di revoca della concessione, ai fini del calcolo dell'eventuale lucro cessante, oltre al danno emergente;

k) a detto art. 27, stralciare il punto 27.3, in quanto l'efficacia della revoca non può essere condizionata al pagamento delle somme dovute dal concedente

l) prevedere la remunerazione dei nuovi investimenti oggetto della convenzione esclusivamente dopo la loro realizzazione;

m) prevedere che il tasso di congrua remunerazione del capitale per gli investimenti previsti dalla convenzione in oggetto definito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale con evidenza dei valori attribuiti alle singole variabili;

n) nell'allegato a) prevedere una chiara evidenziazione del calcolo delle tariffe da applicare per i nuovi e i vecchi investimenti;

o) nell'allegato l) prevedere una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati nonché la rivalutazione di detti importi ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi;

2. A seguito della sentenza della Corte di giustizia più volte richiamata , il punto 2 della delibera n. 12/2004 è da intendere abrogato.
L'ANAS, che viene confermato quale soggetto aggiudicatore dell'intervento, provvederà a reperire l'integrazione della copertura finanziaria dei due stralci funzionali relativi all'itinerario Ospitaletto-Sarezzo del costo di 467,136 milioni di euro, nonché a formulare indicazioni per la copertura del costo relativo alla parte residua dell'opera.

Il Ministero delle infrastrutture provvederà a comunicare tempestivamente alla Segreteria di questo Comitato le fonti individuate dall'ANAS per l'integrazione della copertura del costo dei citati stralci funzionali e le previsioni per la copertura del costo residuo dell'opera. Nell'occasione il predetto Ministero comunicherà alla citata Segreteria l'avvenuto assolvimento – da parte dell'ANAS – dell'adempimento posto a proprio carico dal successivo punto 3.2 della richiamata delibera n.12/2004, preciserà l'organismo che ha validato il progetto esecutivo e la norma ai sensi della quale il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato il medesimo e fornirà puntuali indicazioni sull'incremento del costo dell'intera opera rispetto al costo di 769.318.709 euro considerato nella "presa d'atto" della stessa delibera.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: Prodi

Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 219

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. (Deliberazione n. 42/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

VISTO l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

VISTO l'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, commi 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la Segreteria di questo Comitato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, qui di seguito denominato NARS;

VISTA la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

VISTA la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (G.U. n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

VISTA la delibera approvata in data odierna che sostituisce la citata delibera n.1/2007;

VISTA la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione – all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato – dello schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;

VISTO il parere del NARS, che nella seduta dell'11 giugno 2007 si è espresso favorevolmente in merito alla rispondenza della suindicata convenzione alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessità che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

CONSIDERATO che in data 7 dicembre 1999 l'ANAS S.p.A. ha stipulato una convenzione, per la disciplina della costruzione e gestione delle tratte dell'autostrada Mestre – Padova e della tangenziale Ovest di Mestre, con la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., approvata e resa efficace con D.I. n. 609/Segr. DICOTER del 21 dicembre 1999 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 febbraio 1999;

CONSIDERATO che il 1° Programma delle infrastrutture strategiche – approvato da questo Comitato con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 – include, nell'ambito del "Corridoio plurimodale padano" alla voce "Sistemi stradali ed autostradali", il "Passante di Mestre";

CONSIDERATO che, con delibera 26 gennaio 2007, n. 3 (G.U. n. 96/2007) questo Comitato – a modifica delle precedenti delibere adottate sull'argomento – ha approvato la proposta del Ministro delle infrastrutture relativa alla realizzazione e gestione del Passante di Mestre, tra l'altro dando "mandato al Ministero delle infrastrutture, alla Regione Veneto e all'ANAS S.p.A. di individuare, entro tre mesi dalla data della presente delibera, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e in modo da non comportare ritardi nei tempi di realizzazione del Passante né aggravi di costi, le modalità di affidamento a società per azioni, controllata in modo paritario tra la Regione e ANAS S.p.A., delle attività di soggetto gestore del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova";

UDITA la relazione del Ministro delle Infrastrutture

PRENDE ATTO

dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.A. e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. ed in particolare prende atto:

- che la convenzione regola la costruzione e la gestione dell'Autostrada Mestre – Padova e della Tangenziale Ovest di Mestre;

- che con la stessa convenzione viene affidata la progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento, nonché nuove opere;
- che la scadenza della concessione è fissata al 30 novembre 2009;
- che il costo delle opere nel piano finanziario allegato alla convenzione,è indicato in 55,570 milioni di euro, di cui 38,176 sono destinati ad interventi il cui onere a carico della concessionaria si configura come una partecipazione alla costruzione di opere la cui proprietà e manutenzione resterà in capo a terzi e
- che viene riportata nel piano finanziario quale immobilizzazione in beni non reversibili;
- che nello schema di convenzione non è precisato se il costo delle opere è al lordo o al netto del presumibile ribasso d'asta;
- che il suddetto piano finanziario prevede il completo ammortamento dell'opera al 2015;
- che alla scadenza della concessione è previsto un valore di subentro pari a 105,297 milioni di euro, ai quali si aggiungono 6,6 milioni di euro che l'ANAS S.p.A. dovrà rimborsare alla concessionaria a fronte dei maggiori costi sostenuti dalla stessa concessionaria (per servizi tecnologici) e riconosciuti dal concedente;

D E L I B E R A

E' valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., fermo restando che la stesura definitiva dovrà essere adeguata alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:

a) precisare se il costo degli investimenti è al lordo o al netto di un presumibile ribasso d'asta e riportare negli allegati i quadri economici delle singole opere;

b) all'art. 2, dalla lettera M alla lettera X, precisare il presupposto normativo per l'affidamento di nuovi lavori nonché l'indifferibilità di tale affidamento;

c) all'art. 5, punto 5.2, della convenzione prevedere la verifica del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofitti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;

d) all'art. 13, punto 13.2, abrogare la clausola che prevede la corresponsione al concedente di un canone annuo, pari al 2%, dei proventi derivanti da attività accessorie;

e) all'art. 27 individuare chiaramente la norma da applicare per la determinazione dell'indennizzo previsto in caso di revoca della concessione, ai fini del calcolo dell'eventuale lucro cessante oltre al danno emergente;

f) stralciare dalla convenzione le clausole incompatibili con la durata del residuo periodo di concessione, quale la revisione del piano economico finanziario alla scadenza del quinquennio;

g) prevedere una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati, nonché la rivalutazione degli stessi importi ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi;

h) indicare, in relazione a quanto presupposto nella delibera n.3/2007, il subentrante e la copertura del valore di subentro;

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 220

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

1º Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Acquedotto Gela-Aragona (CUP J17H02000080004) - Modifica soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 52/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e le cui disposizioni sono ora trasfuse nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTI, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 (G.U. n. 179/2006), modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007 (G.U. n. 154/2007), con i quali sono state emanate disposizioni in materia di organizzazione ed attribuzioni del Ministero delle infrastrutture;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 3 include l' "Acquedotto: Gela-Licata-Aragona e nuovo serbatoio di San Leo";

VISTA la delibera 19 dicembre 2002, n. 136 (G.U. n. 122/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato all'intervento "lavori di rifacimento dell'Acquedotto Gela-Aragona" – del costo complessivo di 89,21 milioni di euro – un finanziamento di 53,57 milioni di euro, in termini di volume di investimento, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, in particolare imputando l'onere relativo, in quanto a 27 milioni di euro, sul limite di impegno quindicennale decorrente dal 2003 ed in quanto a 26,57 milioni di euro, sul limite di impegno decorrente dal 2004;

VISTA la nota 27 giugno 2007, prot. n. 279, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso "la proposta di variazione del soggetto aggiudicatore" per l'opera in discorso e per altre due opere idriche ubicate in Sicilia, esprimendosi favorevolmente sulla richiesta formulata in tal senso dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana, con nota del 20 aprile 2007, prot. n. 8582;

PRESO ATTO che, a seguito dell'inserimento dell' intervento relativo all' "Acquedotto Gela-Aragona" nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001, il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia è stato individuato dal Presidente della Giunta regionale della Sicilia quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ed è stato confermato in tale qualifica nella delibera n. 88/2006;

PRESO ATTO che il 31 dicembre 2006, con la scadenza dell'ordinanza 14 luglio 2006, n. 3533, del Presidente del Consiglio dei Ministri, le competenze attribuite al Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, con decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 2006, n. 1 (GURS n. 22/2006), sono state trasferite, in regime ordinario, all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della menzionata Regione;

PRESO ATTO che, con relazione integrativa consegnata in seduta, il Ministero istruttore ha specificato di ritenere, sulla base dei colloqui intercorsi con il soggetto aggiudicatore, che i lavori possano concludersi entro la fine del 2009;

RITENUTO OPPORTUNO, in relazione al tempo trascorso dall'assegnazione del finanziamento e in un'ottica di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, stabilire un termine per l'entrata in esercizio dell'opera;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

DELIBERA

1. Il nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera "Acquedotto Gela-Aragona" è individuato nell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana.

2. L'opera dovrà essere ultimata e essere posta in esercizio entro la fine del 2009. Il Ministero istruttore provvederà a seguire, con particolare attenzione, la fase realizzativa, segnalando tempestivamente a questo Comitato eventuali criticità e proponendo le misure atte a superarle, nonché a comunicare la data di effettiva entrata in esercizio dell'opera.

   Questo Comitato si riserva di valutare l'adozione di adeguate iniziative in caso di mancato rispetto del termine in questione.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 9 ottobre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 221

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

1º Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Acquedotto Favara di Burgio - Modifica soggetto aggiudicatore (CUP J17H02000090004). (Deliberazione n. 53/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e le cui disposizioni sono ora trasfuse nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTI, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 (G.U. n. 179/2006), modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007 (G.U. n. 154/2007), con i quali sono state emanate disposizioni in materia di organizzazione ed attribuzioni del Ministero delle infrastrutture;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 3 include l' "Acquedotto Favara di Burgio";

VISTA la delibera 19 dicembre 2002, n. 137 (G.U. n. 122/2003), con la quale questo Comitato ha assegnato all'intervento "lavori di rifacimento dell'Acquedotto Favara di Burgio" – del costo complessivo di 65,90 milioni di euro – un contributo di 39,56 milioni di euro, in termini di volume di investimento, a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, in particolare imputando l'onere relativo sul limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003, in quanto a 20 milioni di euro, e, per i residui 19,56 milioni di euro, sul limite di impegno decorrente dal 2004 ;

VISTA la nota 27 giugno 2007, prot. n. 279, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso "la proposta di variazione del soggetto aggiudicatore" per l'opera in discorso e per altre due opere idriche ubicate in Sicilia, esprimendosi favorevolmente sulla richiesta formulata in tal senso dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana, con nota 20 aprile 2007, prot. n. 8582;

PRESO ATTO che, a seguito dell'inserimento dell' intervento relativo all' "Acquedotto Favara di Burgio" nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001, il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia è stato individuato dal Presidente della Giunta regionale della Sicilia quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ed è stato confermato in tale qualifica nella delibera n. 88/2006;

PRESO ATTO che il 31 dicembre 2006, con la scadenza dell'ordinanza 14 luglio 2006, n. 3533, del Presidente del Consiglio dei Ministri, le competenze attribuite al Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, con decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 2006, n. 1 (GURS n. 22/2006), sono state trasferite, in regime ordinario, all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della menzionata Regione;

PRESO ATTO che, con relazione integrativa consegnata in seduta, il Ministero istruttore ha specificato di ritenere, sulla base dei colloqui intercorsi con il soggetto aggiudicatore, che i lavori possano concludersi entro la fine del 2008;

RITENUTO OPPORTUNO, in relazione al tempo trascorso dall'assegnazione del finanziamento e in un'ottica di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, stabilire un termine per l'entrata in esercizio dell'opera;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

DELIBERA

1. Il nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera "Acquedotto Favara di Burgio" è individuato nell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana.

2. L'opera dovrà essere ultimata e posta in esercizio entro la fine del 2008. Il Ministero istruttore provvederà a seguire, con particolare attenzione, la fase realizzativa, segnalando tempestivamente a questo Comitato eventuali criticità e proponendo le misure atte a superarle, nonché a comunicare la data di effettiva entrata in esercizio dell'opera.

   Questo Comitato si riserva di valutare l'adozione di adeguate iniziative in caso di mancato rispetto del termine in questione.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 9 ottobre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 222

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

1º Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Acquedotto Montescuro ovest (CUP J15F04000050004) - Modifica soggetto aggiudicatore. (Deliberazione n. 54/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. “legge obiettivo”), che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all’art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell’art. 1 della menzionata legge n. 443/2001, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e le cui disposizioni sono ora trasfuse nella parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

VISTI, in particolare, l’art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall’art. 13 della legge n. 166/2002, e l’art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “struttura tecnica di missione”;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che all'art. 1, comma 176, ha autorizzato ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 (G.U. n. 179/2006), modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 2007 (G.U. n. 154/2007), con i quali sono state emanate disposizioni in materia di organizzazione ed attribuzioni del Ministero delle infrastrutture;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all’allegato 3, include l' "Acquedotto "Montescuro Ovest";

VISTA la delibera 20 dicembre 2004, n. 114 (G.U. n. 220/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto preliminare dell'Acquedotto Montescuro Ovest;

VISTA la delibera 29 marzo 2006, n. 88 (G.U. n. 117/2006), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo dell'intervento relativo all' "Acquedotto Montescuro Ovest" – del costo complessivo di 86,20 milioni di euro – ed ha rideterminato in 20,41 milioni di euro, in termini di volume di investimenti, il finanziamento assegnato all'opera a valere sui fondi di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato, imputandolo in particolare al limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006;

VISTA la nota 27 giugno 2007, n. 279, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso "la proposta di variazione del soggetto aggiudicatore" per l'opera in discorso e per altre due opere idriche ubicate in Sicilia, esprimendosi favorevolmente sulla richiesta formulata in tal senso dall'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana con nota 20 aprile 2007, n. 8582;

PRESO ATTO che, a seguito dell'inserimento dell' intervento relativo all' "Acquedotto Montescuro Ovest" nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera n. 121/2001, il Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia è stato individuato dal Presidente della Giunta regionale della Sicilia quale soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ed è stato confermato in tale qualifica nella delibera n. 88/2006;

PRESO ATTO che il 31 dicembre 2006, con la scadenza dell'ordinanza 14 luglio 2006, n. 3533, del Presidente del Consiglio dei Ministri, le competenze attribuite al Commissario delegato per l'emergenza idrica in Sicilia, con decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 2006, n. 1 (GURS n. 22/2006), sono state trasferite, in regime ordinario, all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della menzionata Regione;

PRESO ATTO che, con relazione integrativa consegnata in seduta, il Ministero istruttore ha specificato di ritenere, sulla base dei colloqui intercorsi con il soggetto aggiudicatore, che i lavori possano concludersi entro la fine del 2010;

RITENUTO opportuno stabilire un termine per l'ultimazione e l'entrata in esercizio dell'opera, in linea con le indicazioni del Ministero istruttore;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

DELIBERA

1. Il nuovo soggetto aggiudicatore per l'opera "Acquedotto Montescuro ovest", è individuato nell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque della Regione Siciliana.

2. L'opera dovrà essere ultimata e posta in esercizio entro la fine del 2010. Il Ministero istruttore provvederà a seguire, con particolare attenzione, la fase realizzativa, segnalando tempestivamente a questo Comitato eventuali criticità e proponendo le misure atte a superarle, e comunicherà la data di effettiva entrata in esercizio dell'opera.

   Questo Comitato si riserva di valutare l'adozione di adeguate iniziative in caso di mancato rispetto del termine in questione .

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 9 ottobre 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 223

DELIBERAZIONE 20 luglio 2007.

Approvazione della relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo relativa all'anno 2005. (Deliberazione n. 57/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo";

VISTO, in particolare, l'art. 3 della predetta legge che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS) l'individuazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento, nonché l'approvazione di una relazione annuale predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio precedente, da presentare al Parlamento;

VISTO l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra i quali anche il CICS sopra richiamato;

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che dispone, fra l'altro, la devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato;

VISTA la proposta trasmessa dal Ministro degli affari esteri con nota n. 147644 del 17 aprile 2007 concernente la relazione sull'attività della cooperazione italiana allo sviluppo svolta nell'anno 2005, che illustra, fra l'altro, il quadro internazionale, l'attività della cooperazione italiana e l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel 2005;

VISTA inoltre la relazione predisposta del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 49/1987, sulle attività di propria competenza svolte nel 2005, concernenti l'operatività di Banche e di Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi;

RITENUTI condivisibili gli obiettivi generali della politica di cooperazione allo sviluppo perseguiti dall'Italia che si inseriscono nell'ambito della strategia delineata a livello internazionale, nonché l'evoluzione dell'aiuto pubblico del Paese nel corso del 2005;

D E L I B E R A

E' approvata la relazione annuale richiamata in premessa, predisposta dal Ministro degli affari esteri, concernente lo stato di attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo perseguita dall'Italia nell'anno 2005 ed è altresì approvata la relazione predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riguardante l'attività svolta nel medesimo anno da Banche e Fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti Organismi.

Tali relazioni saranno trasmesse al Parlamento, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 4, comma 2 bis, della legge n. 49/1987 citata in premessa.

Roma, 20 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

07A08985

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703202/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 2,00